



Ufficio stampa

Rassegna stampa

8 luglio 2009

Responsabile :

Claudio Rao (tel. 06/32.21.805 – e-mail:claudio.rao@oua.it)

SOMMARIO

- Pag 3 L'INTERVENTO: Libere professioni: l'Autorità garante del mercato e delle concorrenza continua a considerare gli ordini professionali come associazioni di imprese
di Maurizio de Tilla – Presidente OUA (specchio economico)
- Pag 5 AVVOCATI: Avvocati "stabiliti": improvvisa stretta del Cnf sugli Albi, gli Ordini promettono severità. Ma gli "abogados" si ribellano (diritto e giustizia)
- Pag 8 AVVOCATI: Basta con gli avvocato alla spagnola!!!
(mondo professionisti)
- Pag 10 AVVOCATI: Consiglio nazionale forense - Commissione consultiva - parere n. 17 del 25 giugno 2009 - Quesiti nn. 122 e 133 dei COA di Vicenza e Piacenza - Relatore Bianchi (diritto e giustizia)
- Pag 13 AVVOCATI: Le scuole forensi di specializzazione meritano tutela di Antonio Padoa Schioppa (il sole 24 ore)
- Pag 14 INTERCETTAZIONI: Alfano rinvia all'autunno (il corriere della sera)
- Pag 15 STUDI DI SETTORE: Studi di settore, anomalie atto II (italia oggi)

SPECCHIO ECONOMICO

Libere professioni: l'Autorità garante del mercato e della concorrenza continua a considerare gli ordini professionali come associazioni di imprese

di Maurizio De Tilla - Presidente dell'OUA Organismo Unitario dell'Avvocatura

Autorità garante del mercato e della concorrenza continua a fondare le proprie considerazioni sul presupposto, inesistente, che i professionisti italiani siano imprese e che l'Ordine professionale sia un'associazione di imprese. Secondo essa, i tariffari adottati dagli Ordini professionali costituirebbero restrizioni della concorrenza. Sarebbero parimenti lesive delle regole della concorrenza le norme deontologiche che impongono il rispetto dei tariffari, o che a questi rinviano attraverso il riferimento a clausole generali, quali il decoro e la dignità della professione, come parametri per la determinazione del compenso professionale.

Gli esperti dell'Antitrust dovrebbero considerare meglio la direttiva n. 36 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, riguardante il riconoscimento delle qualifiche professionali. In essa non vi è alcun cenno alla natura di impresa dei professionisti. Anzi è detto espressamente che le regole europee delle professioni intellettuali non impediscono che uno Stato membro imponga, a chiunque eserciti una professione nel proprio territorio, requisiti specifici motivati dall'applicazione delle norme professionali giustificate dall'interesse pubblico generale. Tali requisiti riguardano le norme specifiche di ogni singolo Paese in materia di organizzazione della professione, di deontologia, di controllo e di responsabilità.

Gli esperti dell'Antitrust dovrebbero, altresì, leggere bene la successiva direttiva europea n. 123 del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, la quale stabilisce che «i codici di condotta a livello comunitario non ostano, in conformità del diritto comunitario, a che gli Stati membri adottino con legge misure più rigorose, ovvero a che gli organismi o Ordini professionali nazionali prevedano una maggiore tutela nei rispettivi codici nazionali di condotta». In particolare, l'articolo 24 comma 2 prevede che gli Stati membri devono fare in modo che le comunicazioni che emanano dalle professioni regolamentate ottemperino alle regole professionali riguardanti l'indipendenza, la dignità e l'integrità della professione.

Ebbene, come fa l'Antitrust ad escludere la dignità di una professione dalla determinazione delle tariffe professionali che sono strettamente inerenti alla qualità della prestazione? Ora, a prescindere dalle indicate direttive europee, che pure hanno un forte significato, va contestato l'assunto dell'Autorità garante del mercato e della concorrenza secondo cui gli Ordini professionali devono essere considerati associazioni di imprese. L'Antitrust ignora che le professioni rientrano nella sfera del lavoro intellettuale e che le istituzioni dei professionisti hanno una funzione di tutela pubblica, in quanto organizzano e promuovono le diverse discipline controllandone formazione, certificazione e pratica.

Dal loro canto, la funzione dei professionisti è collegata al rigore di corsi formativi e di accesso - studi universitari, laurea, tirocinio, formazione obbligatoria, esame di Stato, aggiornamento permanente -, la cura dei quali va affidata a soggetti qualificati, con funzioni pubbliche, che devono assumere, per legge o per statuto professionale, obblighi perentori di promozione e di salvaguardia dell'integrità dei settori professionali.

Il lavoro del professionista deve essere necessariamente «istituzionalizzato» attraverso la definizione di confini, in modo da essere conservato e coltivato come una disciplina coerente e facilmente riconoscibile. Senza un intenso corso di studi, senza regole di accesso e codici di comportamento, le professioni non possono trovare tutela. Né è consentito «inventare» un

professionalismo imprenditoriale o occasionale senza precisi termini di riferimento. Senza confini, e direi senza contorni di competenze specifiche, non può esistere compiutamente una professione. E i confini si sostanziano in vere e proprie «esclusive» che creano una protezione sociale di reciproco rafforzamento, mediante la quale può svilupparsi, essere nutrito, praticato, migliorato e ampliato un patrimonio formale di conoscenze e competenze. Senza connotazione intellettuale il lavoro svolto dai professionisti non può neppure sopravvivere. Se, pertanto, le professioni dovessero snaturare la propria identità, verrebbero volgarizzate e perderebbero in parte, se non del tutto, il loro carattere e valore costitutivo. Subentrerebbe il caos e il mercantilismo professionale per dar luogo a quella perdita di qualità, con livellamento verso il basso, che qualcuno auspica per stroncare le professioni la cui autonomia di giudizio finisce per risultare estranea a logiche di puro interesse economico o a influssi politici.

È ovvio a questo punto che anche le professioni debbono fare la loro parte e giocare un ruolo di credibilità svolgendo puntualmente i loro compiti istituzionali e associativi: formazione, deontologia, potere disciplinare, contenimento dei costi, assenza di qualsiasi mascheramento, trasparenza, informazione corretta, ecc. La vera questione non è, quindi, se le istituzioni - o associazioni - professionali siano imprenditoriali o meno, ma se riflettono i limiti appropriati e gli usi cui vanno destinate.

Si è più volte denunciato che qualsiasi indirizzo legislativo rivolto a considerare imprenditore il professionista finirà per sopprimere nella sostanza tutto il settore delle libere professioni. Società professionali con soci di puro capitale, abolizione di minimi tariffari, liberalizzazione del controllo deontologico, abolizione del decoro e della dignità della professione, criteri di profitto e di utile di impresa: sono finalità che tendono a svincolare il professionista dalle regole deontologiche riaffermate dall'Europa, a trasformarlo in un mercante e, in definitiva, a cancellare dalla società il ceto professionale e la sua identità.

E ciò in controtendenza. Non vi è infatti alcun dubbio che l'unica forma di lavoro che ha rappresentato negli ultimi anni un'alternativa seria e completa al lavoro tayloristico, ossia industriale, è quella professionale, ossia l'attività espletata nell'ambito di una professione intellettuale riconosciuta. E ciò perché il lavoro professionale corrisponde a principi antitetici al modello tayloristico: è dotato di completa autonomia e indipendenza; è caratterizzato dalla completezza dell'operazione; si basa su conoscenze tecnico-scientifiche che ne determinano la natura intellettuale. Il processo crescente di modernizzazione delle professioni non significa che il quadro normativo e ordinamentale vada sconvolto e che i professionisti debbano alterare profondamente la propria funzione diventando imprenditori e acquisendo capitali di terzi, al fine di «ingigantire» la propria organizzazione e monopolizzare, peraltro, offerte di servizi. Non è quindi possibile che, per malintese esigenze del mercato e della concorrenza, i professionisti perdano la propria identità. Il valore che essi rappresentano va infatti salvaguardato, e può assimilarsi a un prisma esagonale rappresentato dalla natura intellettuale della prestazione, dal rapporto fiduciario con l'utente, dall'elevato grado di affidabilità, dalla tenuta etica dei comportamenti, dal prestigio del ruolo sociale e, infine, dagli influssi pubblicitari della funzione. Si è detto opportunamente che un'eventuale alterazione del sistema professionale accrescerebbe il disagio e il disorientamento di tutti coloro che, nell'ambito del gruppo sociale delle professioni, contribuiscono da tempo allo sviluppo economico e civile del Paese.

DIRITTO E GIUSTIZIA

Avvocati "stabiliti": improvvisa stretta del Cnf sugli Albi, gli Ordini promettono severità. Ma gli "abogados" si ribellano

Da oggi in poi «zero titoli». Ma a parlare è il Cnf e non il tecnico dell'Inter José Mourinho. Era nell'aria ed è arrivata la stretta contro gli avvocati abilitati all'esercizio della professione in un altro Paese Ue che chiedono l'iscrizione nell'Albo nella sezione speciale degli «*stabiliti*» in Italia: i Consigli locali dell'Ordine forense, tenuti alla gestione degli elenchi, dovranno verificare se, accanto al titolo abilitativo acquisito all'estero, i candidati abbiano davvero sommato un periodo di esercizio professionale. E «*all'estero*» significa soprattutto in Spagna dove l'esame non è previsto, almeno fino al 2011. È l'indicazione che emerge dal parere 17/2009 emesso nei giorni scorsi dalla commissione consultiva del Consiglio nazionale forense (qui leggibile come documento correlato), interrogata dalle istanze locali di Vicenza e Piacenza. Consigli dell'Ordine che ora scendono in campo promettendo severità nell'analisi dei requisiti.

Concorrenza e competenza. La festa è finita: ora bisogna verificare che la procedura di trasferimento da un Paese all'altro non sia solo «*burocratica*». Non ha dubbi Gino Cardone, il consigliere del Cnf che coordina l'organismo composto da cinque membri che ha reso il parere sull'interpello dei Consigli di Piacenza e Vicenza (per la delicatezza dell'argomento affrontato ha poi informato il *plenum* del Consiglio nazionale). «*È sempre necessario - spiega Cardone - che i pronunciamenti della Commissione consultiva non operino valutazioni tali da interferire con la funzione giurisdizionale, svolta dal plenum del Consiglio*». Nessuna sovrapposizione, dunque, i piani restano separati. Ma per comprendere fino in fondo le indicazioni del Consiglio bisogna fare un passo indietro al febbraio scorso, quando i *big* della professione forense sono scesi in campo contro i cosiddetti *abogados*, i giovani professionisti italiani che hanno ottenuto in Spagna l'abilitazione all'esercizio della professione: l'accusa, in breve, era di aver sfruttato una scorciatoia offerta dal diritto Ue (*cfr.* nella sezione Arretrati l'articolo pubblicato il 7 febbraio 2009). Ora, sembra dire la commissione Cnf, la ricreazione è terminata e il parere reso ai Consigli locali suona come un giro di vite "anti-furbi". Ma, come sempre, urge sentire anche l'altra campana. Che ha le fattezze di Maurizio Falchi, trentaquattro anni, avvocato che esercita in base a un titolo conseguito dopo un lungo soggiorno nella Penisola Iberica, una borsa di studio Ue del bando Leonardo e uno *stage* di lavoro. Insomma: un legale al di sopra di ogni sospetto-scorciatoia. «*La vera concorrenza si fa sulla qualità delle prestazioni non sulla quantità degli iscritti all'Albo*», osserva il giovane professionista. «*Macché, con la mania delle liberalizzazioni alla Bersani ormai la concorrenza si fa sulla quantità*», ribatte il presidente dell'Unione nazionale delle Camere civili, Salvatore Grimaudo.

Triangolazioni a rischio. Quanti sono quelli hanno scelto il percorso Italia-Spagna-Italia? Durante il 2008 al ministero della Giustizia sono pervenute 61 istanze di riconoscimento del titolo professionale di "Abogado" conseguito in Spagna da giovani italiani laureati in giurisprudenza. E sempre nel corso dell'anno passato sono stati emessi 71 decreti di riconoscimento del titolo di "Abogado", che riguardano anche istanze presentate nel 2007. Ora scendono in campo gli esperti del Cnf sventolando la sentenza n. C 311/06 della Corte di giustizia europea (la pronuncia emessa dalla seconda sezione è disponibile nell'arretrato del 30 gennaio scorso). Si parla apertamente di «*abuso di diritto*», locuzione molto in voga ai giorni nostri, specie tra chi frequenta la giurisprudenza della Cassazione. Quando l'interessato non ha sostenuto nello Stato di rilascio del titolo alcun esame né ha acquisito alcuna esperienza professionale - è la spiegazione fornita dalla commissione consultiva del Cnf - non si può invocare il diritto al riconoscimento dei diplomi di cui alla direttiva 89/48/Cee (oggi 2005/36). «*Credo che la presa di posizione del Consiglio nazionale forense sia corretta*», commenta il presidente dell'Associazione italiana giovani avvocati Giuseppe Sileci, che pur sedendo a capo degli "under quaranta" non giustifica minimamente alcuna "scorribanda" in terra iberica: «*Si al riconoscimento del titolo conseguito all'estero, ma nel rispetto delle regole. Altrimenti - puntualizza - per*

diventare avvocato non resta che seguire l'iter classico». Attenzione: quello del Cnf «è un tentativo difensivo, perché ci stanno invadendo: qui arriva sempre più gente che non ha sostenuto l'esame...», mormora il presidente delle Camere civili Grimaudo, che invece ha già festeggiato i cinquant'anni di avvocatura. «Meno male che in Spagna ci hanno ripensato», aggiunge, alludendo al cambio di normativa in arrivo nel Paese governato da José Luis Zapatero.

Le maglie della legge. C'è, però, anche un altro pezzo di verità: sul versante degli *abogados* Falchi indica il principio della libera circolazione dei lavoratori nell'Unione, scolpito nella pietra. «*Si vuole forse mettere un limite quantitativo agli Albi?*», domanda il professionista in carriera. A questo punto arriva il turno del solito maligno. O meglio l'avvocato del diavolo, vista la natura della controversia fra operatori del diritto: il quale potrebbe legittimamente osservare che la scure che si abbatte su giovani e agguerriti concorrenti finisce per liquidare gli ultimi arrivati. Fra l'altro le posizioni già acquisite non si possono aggredire, lo dice chiaro e tondo la commissione Cnf al Consiglio vicentino che aveva sondato la praticabilità delle cancellazioni "retroattive". A proposito: nel Nordest sono soddisfatti dell'atto "romano"? «*Per la velocità della risposta sì, per l'esito francamente no*», commenta Mario Fiorella, che è segretario del Consiglio e come delegato alla tenuta dell'Albo è stato l'estensore della richiesta di parere. Il *punctum pruriens*, come direbbe un buon legale, è proprio l'impossibilità di intaccare le posizioni già acquisite. Operazione che risulta, Fiorella ne è consapevole, piuttosto complicata. «*Immaginiamo le difficoltà che sarebbero scaturite dalla cancellazione di un soggetto che ha già suoi clienti e ha già patrocinato cause* - ammette -. *Ma è anche vero* - aggiunge - *che non si può sottovalutare la necessità di verificare i requisiti dei percorsi formativi*». C'è comunque da essere soddisfatti, a Vicenza, visto che dal Cnf arriva un mandato alla severità: «*Certo, ma non dimentichiamo* - sottolinea - *che al Consiglio dell'Ordine di Verona erano pronti a partire, in base a un provvedimento molto articolato, con la convocazione per la cancellazione. Valuteremo il percorso dei richiedenti e che cosa hanno fatto in Spagna*». La sfida è lanciata. E il paladino della libera concorrenza, l'Antitrust, che fa? Per ora tace. L'*authority*, si sa, ha procedure precise. Prima di aprire un'istruttoria servono le segnalazioni e l'Agcm in questo periodo ha davvero molto da fare, anche se c'è da scommettere che non perderà di vista il mondo delle professioni, visto che sta vigilando attentamente molto in materia. «*La libertà di stabilirsi e lavorare in un Paese membro vale per tutti i lavoratori dell'Unione* - insiste Sileci - *ma qui siamo in presenza di alcuni che tentano di aggirare la normativa interna*». Allora ha davvero ragione l'allenatore nerazzurro Mourinho: d'ora in poi «*zero titoli*? «*Intanto il Cnf non ha poteri legislativi* - frena Grimaudo, sorridendo dall'alto della sua esperienza - *ciò che conta è la norma comunitaria e gli spazi sono angusti. Certo* - aggiunge - *ci sono delle puntualizzazioni che il Cnf può fare. Il Consiglio, insomma, tenta di imboccare la via per allargare i poteri dei consigli dell'Ordine in materia*». Dove il campo dei poteri da allargare è quello di interdizione nei confronti delle triangolazioni "facili" Italia-Spagna-Italia. E il margine di manovra per aumentare i controlli, lascia intendere Grimaudo, sta tutto nel potere regolamentare del Cnf. Sulla necessità di documentare un periodo di esercizio professionale per il richiedente il titolo Falchi non ha dubbi: basterà produrre un certificato di compiuta pratica, magari anche un atto giudiziario fra quelli redatti o semplicemente provare la propria presenza in udienza. D'accordo: e l'attività da documentare in Spagna? «*Non credo che la normativa europea lo preveda*».

Nessun prigioniero. Ecco, intanto, come opera il meccanismo della conversione del titolo: la laurea italiana in giurisprudenza va riconosciuta in Spagna dal *Ministerio de Educacion y Ciencia* e per ottenere l'omologazione il candidato deve superare una prova presso un ateneo iberico (le agenzie specializzate si fanno carico della trafila burocratica). Poi scatta l'iscrizione a un *Colegio de Abogados*. In seguito il decreto del direttore generale della Giustizia civile del Ministero di via Arenula "ratifica" il titolo spagnolo come abilitante all'esercizio della professione qui da noi. Una volta superato il procedimento con esito positivo, il richiedente ha diritto a iscriversi all'Albo professionale ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs 206/07, norma di attuazione della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali. E ora i Consigli dell'Ordine locali che hanno suscitato la presa di posizione del Cnf saranno inflessibili? «*Una volta che avremo verificato la presenza di requisiti solo formali e non sostanziali, saremo severi attenendoci ai decisa della Corte di Giustizia europea*», annuncia da Piacenza il presidente Augusto Gruzza. E in effetti nella città

padana c'era già stato un caso di *abogado* respinto, poi riammesso dal Cnf evidentemente perché poi è riuscito a dimostrare di essere in possesso dei requisiti. «*La citazione della pronuncia della Corte Ue non è pertinente*», attacca l'*abogado* Falchi. E perché? «*Il provvedimento dei giudici del Lussemburgo riguarda il caso di un ingegnere, non di un avvocato, con tutte le differenze del caso*», sostiene il giovane (la Corte di giustizia europea si è occupata di avvocati con le sentenze Arduino e Wouters, C-35/99 nell'arretrato 19 febbraio 2002, e C-309/99, la prima sulle tariffe degli onorari in Italia, la seconda sulle associazioni professionali multidisciplinari). Ma l'equazione fra tecnici e operatori forensi trova più di un sostenitore: «*Sono pur sempre tutt'e due professionisti*», conferma Gino Cardone, come coordinatore della Commissione consultiva. «*La legislazione è simile - ammette Grimaudo - ma per le materie tecniche - avverte - servono controlli molto rigorosi perché sono tanto grandi le responsabilità dei professionisti in questi settori rispetto ai rischi che si corrono*». Pensiamo, ad esempio, alla tragedia che può creare un edificio costruito non a regola d'arte.

Sopravvissuti e sopravvivenuti. Falchi, però, non ci sta. Per il giovane che svolge con successo l'attività professionale nel capoluogo lombardo, si fa «*ancora una volta un polverone sul nulla*». E lo stop arriva proprio dalla Padania: «*La sentenza Cavallera (quella dell'ingegnere abilitato in Spagna, NdR) ha dato delle "dritte" precise*», osserva il presidente del Consiglio piacentino dell'Ordine, Gruzza, raccontando di essersi deciso a investire il Cnf proprio dopo l'intervento dei magistrati comunitari e ricordando come risulti impossibile iscrivere nella sezione speciale dell'Albo i richiedenti che «*non abbiano in realtà aumentato la propria formazione accademica né abbiano acquisito esperienza nello svolgimento di attività professionale all'estero*». Attacca a testa bassa il leader Aiga, Sileci: «*Vorrei sottolineare l'aspetto etico della vicenda*», dice riferendosi alla carica degli *abogados*. «*Mi ricorda - aggiunge - il turismo forense di quelli che nell'ultimo semestre del praticantato cercavano di trasferirsi nelle zone dove l'esame era ritenuto più abbordabile. Per fortuna che oggi questo fenomeno è stato sconfitto grazie a Roberto Castelli (Guardasigilli fra il 2001-2006 nella XIV legislatura)*». Non dimentichiamo, però, che ci sono anche professionisti stranieri che con questo sistema ottengono di poter esercitare in Italia: «*Secondo me sono davvero pochi: secondo voi chi viene a posizionarsi nel mercato più affollato d'Europa?*». Ecco: quanti sono gli avvocati in Italia? Chissà. Duecentomila, azzardano fonti del Cnf: almeno centocinquantamila sono gli iscritti alla Cassa forense. «*L'ho già sentita questa degli Albi che scoppiano - ride Falchi -. Perché, allora, non pensano a cancellare chi è iscritto ma non poi esercita davvero?*». (d.f.)

MONDO PROFESSIONISTI

Basta con gli avvocato alla spagnola!!!

I Consigli dell'Ordine dovranno accertare la concreta esperienza acquisita all'estero e non limitarsi alla verifica del solo titolo professionale

di Luigi Berliri

Stretta di vite sulle iscrizioni nell'albo forense italiano degli avvocati esteri. I Consigli dell'Ordine dovranno esaminare nel dettaglio le domande di iscrizione nella sezione speciale dell'albo dedicata agli avvocati stabiliti, verificando quale sia la consistenza del percorso formativo professionale dell'interessato. Se cioè, al titolo abilitativo acquisito all'estero, abbia sommato un periodo di esercizio professionale. Questo per accertare che la procedura di trasferimento da un paese all'altro non sia solo "burocratica", per approfittare delle disponibilità offerte dal diritto comunitario. È questa l'indicazione fornita ai Consigli dell'ordine forense, unici titolari nella gestione degli albi a livello locale, dalla commissione consultiva del Cnf, coordinata dal consigliere Gino Cardone, in un parere reso a fine giugno (parere 25 giugno 2009, n. 17). La sentenza della Corte di Giustizia Ue. La commissione consultiva del Cnf (competente a rispondere ai quesiti dei Consigli dell'Ordine locali) ha risposto ad alcuni quesiti posti dai Consigli dell'Ordine di Vicenza e di Piacenza in merito agli effetti circa la iscrizione in Italia all'albo forense da parte di avvocati che abbiano acquisito il titolo di abilitazione in uno dei paesi dell'Unione europea, della sentenza della Corte di Giustizia C-311/06 (cosiddetta Cavallera), resa in una causa riguardante la professione di ingegnere. In particolare, la sentenza dei giudici di Lussemburgo del 29 gennaio scorso ha dichiarato che non è invocabile il diritto al riconoscimento dei diplomi di cui alla direttiva 89/48/Cee (oggi 2005/36), quando l'interessato non ha sostenuto nello stato di rilascio del titolo alcun esame né ha acquisito alcuna esperienza professionale. La Corte di Giustizia ha sottolineato che la domanda di riconoscimento di un titolo professionale, al quale però non corrisponda alcuna effettiva esperienza concreta da riconoscersi, dà luogo ad un "abuso del diritto", riprendendo in questo passaggio le conclusioni dell'avvocato generale che aveva sottolineato come il duplice riconoscimento in uscita e poi in entrata dall'estero del titolo rappresenta una costruzione di puro artificio che contrasta con il principio comunitario in base al quale "gli interessati non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente del diritto comunitario".

Il parere della commissione Cnf. La commissione pareri del Cnf ha ritenuto che la sentenza Cavallera potesse dare indicazioni utili anche per quanto riguarda la professione forense, date "l'affinità delle circostanze" e, riprendendo i principi ivi ribaditi, ha suggerito ai Consigli dell'Ordine di esaminare nel dettaglio le domande di iscrizione nella sezione speciale dell'albo dedicata agli avvocati stabiliti. Per accedere ad essa, ricorda il parere, secondo la giurisprudenza comunitaria, "è necessario possedere una qualificazione professionale che sia effettiva e non solo formale". Per questo bisogna procedere "a un giudizio analitico caso per caso, verificando dalla documentazione prodotta quale sia la consistenza del percorso formativo e professionale dell'interessato". In altre parole, ad avviso della commissione parai del Cnf "colui che, come nel caso di cui alla sentenza C- 311/06 intenda spendere il titolo straniero dopo una procedura di trasferimento all'estero solo "burocratica" e senza documentare alcun periodo di esercizio professionale, potrà a buon diritto indurre a un rigetto della domanda". Viceversa non potranno

essere penalizzati i professionisti in possesso di cittadinanza italiana o formati in Italia, i quali dimostrino l'effettivo svolgimento di esperienza professionale all'estero. In risposta a una delle domande del Coa di Vicenza, la commissione pareri ha escluso che sia possibile, in via generale ed automatica, cancellare i soggetti che abbiano già ottenuto la iscrizione agli albi, attività che presupporrebbe un provvedimento di autotutela dell'Ordine condizionato alla dimostrazione dell'effettivo errore in cui sia incorso il Consiglio e all'accertamento di un interesse pubblico alla eliminazione della permanenza del soggetto negli albi. Ma se "è evidente la difficoltà di aggredire posizioni di diritto già acquisite" nel passato, per il futuro "l'efficacia vincolante della sentenza della Corte di Giustizia potrà condurre a rifiutare la iscrizione nell'albo qualora sia accertato il carattere artificioso del percorso che ha portato l'istante alla relativa richiesta".

Le norme. In premessa, il parere ripercorre i dati normativi alla base del sistema del riconoscimento dei titoli professionali. Attualmente il riconoscimento di qualifiche professionali acquisite all'estero in ambito comunitario, è regolato dalla direttiva 2005/36/CE, recepita dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206. Prima di tale data vigeva la normativa di cui alla direttiva 89/48/CEE, attuata in Italia con il dlgs 27 gennaio 1992, n. 115, oggi abrogato. Le modalità del riconoscimento non hanno tuttavia subito sostanziali modifiche, sicché può ritenersi che i principi enunciati dal giudice comunitario a proposito della direttiva 89/48, applicabile ai fatti di causa, possano ritenersi vincolanti anche per l'esame di fattispecie concrete che ricadano sotto l'applicazione della successiva direttiva 2005/36. In tale contesto è prevista espressamente la possibilità di prescrivere all'interessato il sostenimento di una prova attitudinale, onde verificare e dunque garantire che egli sia in grado di svolgere la professione nell'ambito dell'ordinamento del Paese di stabilimento. Tale facoltà è ribadita, con particolare riguardo alle professioni che richiedono approfondite conoscenze giuridiche, dall'art. 14, comma terzo, della direttiva 2005/36 (e recepita nell'art. 23 del d.lgs. 206/2007). Dalla prova attitudinale possono essere dispensati coloro che dimostrino l'avvenuto esercizio, effettivo e regolare, della professione forense con il titolo di origine, a seguito di iscrizione nella già ricordata sezione speciale dell'albo. Nel merito va ricordato che coloro che siano in possesso di un titolo di abilitazione professionale conseguito in altro Paese comunitario possono svolgere attività professionale in Italia a titolo permanente con il titolo professionale d'origine, tramite l'iscrizione nella sezione speciale annessa all'albo dedicata agli "avvocati stabiliti", come previsto dall'art. 6 del d. lgs. 2 febbraio 2001, n. 96. Vi è, poi, la possibilità di ottenere l'iscrizione con il titolo professionale nazionale (nel caso di specie quello di "avvocato"), fruendo della procedura di "integrazione" prevista dagli artt. 12 e segg. del citato d.lgs. 96/2001. Entrambi i percorsi per giungere al conseguimento del titolo italiano di "avvocato" (stabilimento per tre anni e successiva integrazione, oppure procedura di riconoscimento del titolo) presuppongono il possesso di un titolo straniero che validamente rappresenti il possesso di una qualificazione professionale di livello equiparato a quella nazionale.

DIRITTO E GIUSTIZIA

Consiglio nazionale forense - Commissione consultiva - parere n. 17 del 25 giugno 2009
Quesiti nn. 122 e 133 dei COA di Vicenza e Piacenza
Relatore Bianchi

Con riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella causa C-311/06 (Cavallera), il Consiglio vicentino chiede di conoscere:

- a) quali siano i criteri da adottare per l'iscrizione degli avvocati stabiliti all'apposita sezione speciale dell'albo;
- b) se possano essere ivi iscritti cittadini italiani, con laurea in giurisprudenza italiana omologata da altro Stato membro ed iscritti ad albi degli avvocati di tali Stati, qualora non sia previsto per l'iscrizione un percorso formativo successivo al corso di laurea;
- c) se coloro che siano stati iscritti, quali stabiliti ovvero integrati, dopo aver seguito l'iter sopra indicato possano o debbano essere cancellati, previa convocazione, ai sensi dell'art. 16 del R.d.l. 27 novembre 1933 n.1578.

Il Consiglio piacentino, con riferimento alla medesima sentenza, chiede di conoscere:

- d) se si debba procedere alla concreta verifica di un 'elemento transnazionale', particolarmente nel caso in cui il percorso prescelto per l'iscrizione quale avvocato integrato consista nel sostenimento della prova attitudinale di cui all'art. 23 del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206.

La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

“1. I quesiti sottoposti a questa Commissione relativi alle ricadute della più recente giurisprudenza comunitaria in materia di riconoscimento dei titoli professionali tra diversi Stati membri dell'U.E. posseggono grande rilevanza ed attualità.

Ferma restando, dunque, la necessità che i pronunciamenti della Commissione consultiva non operino valutazioni tali da interferire con la funzione giurisdizionale, svolta dal plenum del Consiglio, si ritiene opportuno supportare l'attività dei Consigli dell'Ordine tramite una sintetica ricognizione del dato normativo e giurisprudenziale attuale in materia, sicché i Consigli stessi possano trarne beneficio nel gestire - nella piena autonomia che loro compete - la funzione caratteristica e qualificante della tenuta degli albi forensi. A ciò si aggiunge la circostanza che, come si dirà, l'attività di iscrizione negli albi di soggetti in possesso di titoli di abilitazione professionale acquisiti in altri Paesi, presuppone lo svolgimento di una valutazione specifica per ciascun caso, sicché vi è modo di ritenere che l'enunciazione di alcune indicazioni di contegno non sia in effetti in grado di pregiudicare le decisioni di alcuna delle concrete fattispecie che nel prossimo futuro si potranno porre all'attenzione dei Consigli forensi.

2. Ciò premesso, va rammentato che attualmente il riconoscimento di qualifiche professionali acquisite all'estero in ambito comunitario, è regolato dalla direttiva 2005/36/CE, recepita a mezzo del d.lgs. 6 novembre 2007, n. 206. Prima di tale data vigeva la normativa di cui alla direttiva 89/48/CEE, attuata in Italia con il d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 115, oggi abrogato.

Le modalità del riconoscimento non hanno tuttavia subito, per quanto qui d'interesse, sostanziali modifiche, sicché può ritenersi che i principi enunciati dal giudice comunitario a proposito della direttiva 89/48, applicabile ai fatti di causa, possano ritenersi vincolanti anche per l'esame di fattispecie concrete che ricadano sotto l'applicazione della successiva direttiva 2005/36.

In tale contesto è prevista espressamente la possibilità di prescrivere all'interessato il sostenimento di una

prova attitudinale, onde verificare e dunque garantire che egli sia in grado di svolgere la professione nell'ambito dell'ordinamento del Paese di stabilimento. Tale facoltà è ribadita, con particolare riguardo alle professioni che richiedono approfondite conoscenze giuridiche, dall'art. 14, comma terzo, della direttiva 2005/36 (e recepita nell'art. 23 del d.lgs. 206/2007).

Dalla prova attitudinale possono essere dispensati coloro che dimostrino l'avvenuto esercizio, effettivo e regolare, della professione forense con il titolo di origine, a seguito di iscrizione nella già ricordata sezione speciale dell'albo.

Nel merito va ricordato che coloro che siano in possesso di un titolo di abilitazione professionale conseguito in altro Paese comunitario possono svolgere attività professionale in Italia a titolo permanente con il titolo professionale d'origine, tramite l'iscrizione nella sezione speciale annessa all'albo dedicata agli "avvocati stabiliti", come previsto dall'art. 6 del d. lgs. 2 febbraio 2001, n. 96.

Vi è, poi, la possibilità di ottenere l'iscrizione con il titolo professionale nazionale (nel caso di specie quello di "avvocato"), fruendo della procedura di "integrazione" prevista dagli artt. 12 e segg. del citato d.lgs. 96/2001.

Entrambi i percorsi per giungere al conseguimento del titolo italiano di "avvocato" (stabilimento per tre anni e successiva integrazione, oppure procedura di riconoscimento del titolo) presuppongono il possesso di un titolo straniero che validamente rappresenti il possesso di una qualificazione professionale di livello equiparato a quella nazionale.

3. Quanto si è finora sommariamente riepilogato rappresenta il contesto nel quale si colloca la più recente giurisprudenza comunitaria, ed in particolare la sentenza 29 gennaio 2009, nella causa C-311/06, Cavallera. Il caso esaminato dalla Corte riguardava la professione di ingegnere, ma l'affinità delle circostanze dedotte in giudizio impongono di darvi considerazione anche per quanto riguarda la professione forense. È appena il caso di ricordare che, inoltre, trattandosi di una pronuncia a carattere interpretativo pregiudiziale, essa ha efficacia vincolante erga omnes quanto alla corretta lettura delle norme comunitarie ed allo spiegarsi dei relativi effetti rispetto alla legislazione nazionale.

Nel caso esaminato dalla Corte un laureato in ingegneria (laurea triennale) in Italia, una volta chiesto il riconoscimento del titolo di studio in Spagna, otteneva altresì l'iscrizione al locale collegio degli ingegneri, con effetto abilitante alla professione. Pochi mesi dopo lo stesso chiedeva al Ministero della Giustizia italiano il riconoscimento del titolo professionale spagnolo, ottenendo così la possibilità di iscriversi ed esercitare la professione senza mai aver sostenuto l'esame di Stato previsto in Italia.

A seguito di un ricorso amministrativo contro il provvedimento di riconoscimento da parte del Consiglio nazionale degli ingegneri e della previa rimessione della questione in via pregiudiziale da parte del Consiglio di Stato, la Corte di Giustizia è stata chiamata a pronunciarsi circa la possibilità che un cittadino italiano possa valersi delle procedure di riconoscimento dei titoli professionali anche senza che egli abbia acquisito all'estero alcuna formazione aggiuntiva né vi sia stato esercizio professionale concreto.

Nelle sue conclusioni del 28 febbraio 2008, l'avvocato generale Poiares Maduro richiamato il consolidato principio della giurisprudenza secondo il quale "le possibilità offerte dal Trattato CEE non possono avere l'effetto di consentire alle persone che ne fruiscono di sottrarsi abusivamente all'applicazione delle normative nazionali e di vietare agli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari per evitare tali abusi", ha proposto alla Corte di pronunciarsi nel senso della possibilità di negare il riconoscimento del titolo a fronte del descritto contegno, atteso che il duplice riconoscimento in uscita e poi in entrata dall'estero rappresenta una "costruzione di puro artificio", che contrasta con il principio comunitario in base al quale «gli interessati non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente del diritto comunitario». Le stesse conclusioni ricordano anche che la direttiva in materia di riconoscimento dei titoli professionali si basa su un meccanismo fiduciario, che non può portare all'elusione delle garanzie di preparazione e competenza che ciascuno Stato membro vuole apprestare alle attività professionali più rilevanti.

Nella sentenza del 29 gennaio 2009 la Corte ha deliberato in senso conforme a quello poc'anzi ricordato, dichiarando che non è invocabile il diritto al riconoscimento dei diplomi di cui alla direttiva 89/48/CEE (oggi 2005/36) quando l'interessato non ha sostenuto nello Stato di rilascio del titolo alcun esame né ha acquisito alcuna esperienza professionale.

4. L'esito interpretativo della sentenza in parola va, dunque, nel senso di escludere la possibilità di iscrivere negli albi professionali soggetti i quali, nel corso di una duplice procedura di riconoscimento di titoli di studio e titoli professionali, non abbiano in realtà aumentato la propria formazione accademica né abbiano acquisito esperienza nello svolgimento di attività professionale all'estero.

Pertanto l'esame di casi di questo tipo andrà condotto considerando in concreto l'aumento del livello formativo o professionale dell'interessato: ove sia constatata la mancanza di qualsiasi sostanziale incremento di tale patrimonio nel corso delle diverse procedure di riconoscimento, si potrà ritenere che l'utilizzo delle garanzie del diritto comunitario ha avuto l'unico scopo di eludere il tirocinio formativo nazionale e l'esame di Stato, il quale ultimo - tra l'altro - riveste particolare importanza, rappresentando una garanzia costituzionalmente prevista per l'accesso alle attività professionali.

La Corte di Giustizia, nella sentenza richiamata, ha sottolineato che la domanda di riconoscimento di un titolo professionale, al quale però non corrisponda alcuna effettiva esperienza concreta da riconoscersi, mina il diritto degli Stati a prevedere forme di particolare qualificazione per l'accesso alle attività professionali (cfr. il quinto "considerando" della direttiva 89/48 e più ampiamente l'undicesimo "considerando" della direttiva 2005/36), e quindi dà luogo ad un abuso del diritto.

5. Da quanto esposto emerge con chiarezza la necessità che il Consiglio dell'Ordine forense esamini nel dettaglio le domande di iscrizione nella sezione speciale dell'albo dedicata agli avvocati stabiliti.

Per accedere ad essa, infatti, secondo la giurisprudenza appena richiamata, è necessario possedere una qualificazione professionale che sia effettiva e non solo formale.

È chiaro, tuttavia, che non esiste nelle norme di diritto positivo una specifica procedura per verificare che le domande di riconoscimento non invochino il diritto comunitario «fraudolentemente o abusivamente»; è viceversa necessario procedere ad un giudizio analitico caso per caso, verificando dalla documentazione prodotta quale sia la consistenza del percorso formativo e professionale dell'interessato.

Colui che, come nel caso di cui alla sentenza C-311/06, intenda spendere il titolo straniero dopo una procedura di trasferimento all'estero solo "burocratica" e senza documentare alcun periodo di esercizio professionale, potrà a buon diritto indurre ad un rigetto della domanda.

Viceversa, non potranno essere penalizzati i professionisti, anche se in possesso di cittadinanza italiana o di una formazione accademica in Italia, i quali dimostrino l'effettivo svolgimento di esperienza professionale all'estero (come è avvenuto nel caso di cui alla sentenza del CNF 20 dicembre 2008, n. 175).

Si dovrà, in ultima analisi, procedere attraverso una specifica considerazione di elementi eventualmente sintomatici dell'abuso di diritto, particolarmente attenta nel caso in cui, successivamente all'iscrizione del professionista quale "stabilito", l'integrazione avvenga attraverso la verifica affidata alla prova attitudinale.

6. Quanto alla possibilità di pervenire alla cancellazione di soggetti che già abbiano ottenuto l'iscrizione negli albi, su di essa l'opinione della Commissione è tendenzialmente negativa.

Infatti la rimozione di un provvedimento d'iscrizione in via di autotutela presuppone la dimostrazione non solo dell'effettivo errore in cui sia incorso il Consiglio nel deliberare detta iscrizione, ma anche - e soprattutto - l'accertamento di un interesse pubblico alla eliminazione della permanenza del soggetto negli albi. È evidente la difficoltà di aggredire posizioni di diritto ormai acquisito, col coinvolgimento dell'affidamento di terzi estranei, mediante l'assolvimento del descritto onere probatorio e si sottolineano i connessi profili di responsabilità anche patrimoniale. Si ritiene pertanto di escludere, in linea generale, una "revisione" degli albi con la cancellazione di coloro che vi siano stati ammessi sulla base di titoli professionali stranieri non più reputati congrui.

7. Diverso è, invece, il caso delle fattispecie successive alla sentenza della Corte di Giustizia in questione. In tali casi l'efficacia vincolante della giurisprudenza comunitaria potrà condurre a rifiutare l'iscrizione nell'albo qualora sia accertato il carattere artificioso del percorso che ha portato l'istante alla relativa richiesta.

IL SOLE 24 ORE

ANALISI

Le scuole forensi di specializzazione meritano tutela

di Antonio Padoa Schioppa

Da nove anni esistono le Scuole di specializzazione nelle professioni legali, organizzate dalla Facoltà di giurisprudenza sulla base del decreto 537 del 1999. Hanno durata biennale, frequenza obbligatoria e prevedono 450 ore di didattica e di esercitazioni scritte con correzione di temi, atti e pareri per ognuno dei due anni, un test nazionale di ingresso, verifiche in itinere, giudizio di ammissione al secondo anno, prova finale, tirocinii pratici presso tribunali, procure, studi professionali. Lo scopo fondamentale delle Scuole è di fornire una formazione professionalizzante comune ai futuri magistrati e ai futuri avvocati, preparandoli alle prove di esame e di concorso per l'accesso all'avvocatura e alla magistratura e allenandoli e all'impostazione corretta dei casi nell'ottica della difesa e in quella del giudizio. E correggendo tra l'altro la grave distorsione attuale che fa sì che un uditore giudiziario vincitore di concorso ignori tutto della dinamica di uno studio professionale e un avvocato ignori tutto della dinamica di un ufficio giudiziario. I docenti delle Scuole sono magistrati, avvocati, notai, professori universitari. Ad esempio presso la Scuola di Milano (Università statale, Bicocca, Insubria) insegnano attualmente avvocati, 16 magistrati, 24 professori (molti dei quali a loro volta avvocati), 4 notai. Nel Consiglio delle Scuole sono rappresentate tutte e quattro le categorie. Il recente progetto di legge di riforma della professione di avvocato, in discussione al Senato, prevede tra le altre cose che per l'accesso all'avvocatura i corsi di formazione (250 ore entro il biennio) siano tenuti "esclusivamente da ordini e associazioni professionali" (art. 42). Il che significa che le Scuole di specializzazione universitarie non saranno più un canale per l'accesso all'avvocatura, ma solo un canale per la magistratura. Il criterio di fondo che dopo anni di studio ne ha determinato l'istituzione sarebbe così completamente frustrato. Questo è tanto più incomprensibile se si considerano due semplici elementi di fatto:

1. Dei circa 2000 laureati che ogni anno ottengono a livello nazionale il diploma delle Scuole al termine del biennio di frequenza attiva, meno del 10% vince il concorso di magistratura, perché i posti in organico sono ovviamente limitati. Oltre il 90% dei diplomati delle Scuole si avvia all'avvocatura, superando tra l'altro senza particolari difficoltà l'esame di accesso alla professione.

2. La maggioranza dei docenti delle Scuole universitarie è costituita da avvocati. Il proposito di eliminare le Scuole di specializzazione è dunque segno di una pulsione distruttiva che non ha alcun fondamento razionale. Nessuno può né deve impedire al Consiglio nazionale forense e agli Ordini professionali di organizzare al meglio le loro Scuole. Lo spazio c'è. Basti pensare che oggi in Italia entrano nella professione oltre 12.000 nuovi avvocati all'anno (una cifra spropositata, ma questo richiederebbe un altro discorso). Ma per quale mai ragione si deve volere la condanna delle Scuole di specializzazione universitarie, che costituiscono un caso più unico che raro di collaborazione tra i diversi rami delle professioni legali nel nostro Paese?

IL CORRIERE DELLA SERA

Politica e giustizia Il Pd: scelta giusta. Parte la mediazione sui punti controversi

Intercettazioni, Alfano rinvia all'autunno

ROMA — L'esame nell'aula del Senato del provvedimento sulle intercettazioni slitta all'autunno. In un clima di condivisione e con tempi più distesi — un segnale chiaro in direzione del rinvio era venuto dal presidente del Senato, Renato Schifani, in un'intervista ai «Corriere della Sera» — si cercherà ora un accordo. La pausa estiva servirà a rivedere il testo — sia maggioranza che opposizione hanno in mente modifiche — e a superare le perplessità prospettate in modo informale dal presidente Napolitano. E' stato il ministro della Giustizia, Angelino Alfano, ad informare con una telefonata il presidente della commissione Giustizia, Filippo Berselli (Pdl) sul cambiamento di rotta: «Il governo non ritiene così urgente il provvedimento sulle intercettazioni da dover essere esaminato e votato entro il mese di luglio». Il ddl, circa due settimane fa, era passato alla Camera con la fiducia. Chiusa la discussione generale, nel mese di luglio si svolgeranno le audizioni che avranno per oggetto i punti più critici del ddl. Tra i contributi destinati a pesare, quello del capo della Procura antimafia. A preoccupare Piero Grasso la norma sulla necessità di «evidenti indizi di colpevolezza» per autorizzare le intercettazioni che escluderebbe persone poco note. La Fusi (Federazione nazionale della stampa), che alla Camera non è stata audita, ha chiesto di essere ascoltata sul tema delle sanzioni penali ai giornalisti. Interverrà anche il sindacato delle toghe. Per il presidente dell'Anm Luca Palamara occorre «trovare un equilibrio tra privacy e informazione», senza «vanificare lo strumento investigativo». Nell'elenco anche la Fieg (la Federazione degli editori dei giornali) e il Consiglio nazionale forense. Soddisfatto del rinvio il presidente della commissione Giustizia del Senato, Filippo Berselli: «non poteva essere che alla Camera lo hanno tenuto un anno e noi dovevamo approvare in cinque giorni a scatola chiusa». «Il governo è disponibile a prendere in considerazione suggerimenti e approfondimenti — ha dichiarato il sottosegretario alla Giustizia, Giacomo Caliendo — ma senza che ciò significhi un rinvio sine die». Il Pd ha apprezzato la decisione. «Per fortuna saggezza e buon senso — ha detto il responsabile Giustizia, Lanfranco Tenaglia — si sono insinuate nelle file del centrodestra, che finora pensava di approvare il ddl sulle intercettazioni alla velocità della luce, senza alcun dibattito parlamentare». Sempre polemico il leader dell'Idv Antonio Di Pietro: «Nel corso del question time, vogliamo sapere dal ministro Alfano quali modifiche vogliono apportare al disegno di legge sulle intercettazioni. E vogliamo una risposta chiara». *G Ben.*

ITALIA OGGI

Una comunicazione dell'Agenzia delle entrate: oltre 37 mila i file inviati relativi al 2007

Studi di settore, anomalie atto II

Dopo le segnalazioni ai contribuenti tocca agli intermediari

Con la comunicazione di servizio n. 38 del 6 luglio 2009, a firma del direttore Luigi Magistro, le entrate hanno infatti annunciato l'invio di ben 37.027 files telematici contenenti anomalie riscontrate sulla base dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per l'anno 2007, destinati ad altrettanti intermediari abilitati.

L'invio agli intermediari segue a distanza di pochi giorni quello effettuato direttamente al domicilio di 105.343 contribuenti nei cui confronti erano state riscontrate delle incoerenze negli studi di settore allegati a Unico 2008.

L'operazione destinata agli intermediari assume però caratteristiche più ampie per quanto riguarda la tipologia di anomalie evidenziate dall'amministrazione finanziaria. La lettura del fac-simile di comunicazione telematica evidenzia infatti due tipologie di segnalazioni non riscontrabili fra quelle che hanno già formato oggetto di segnalazione ai contribuenti. Si tratta delle anomalie evidenziate dal confronto fra i dati indicati nello studio di settore per il periodo d'imposta 2008 e gli altri dati indicati nel modello Unico 2008 e dell'omissione di dati fondamentali per i calcoli di Gerico nei modelli dati di esercenti arti e professioni. Le altre anomalie contenute nella segnalazione telematica agli intermediari abilitati all'invio delle dichiarazioni fiscali sono, di fatto, una duplicazione di quelle già inviate ai contribuenti. Appartengono a questa seconda tipologia di segnalazioni quelle relative alle incoerenze, più o meno gravi, nella gestione del magazzino e quelle relative alla corretta indicazione del valore dei beni strumentali. Ogni intermediario riceverà dunque un file telematico contenente una o più segnalazioni di anomalia relative alle dichiarazioni modello Unico 2008 trasmesse lo scorso anno. Il numero totale dei contribuenti interessati indirettamente tramite i loro intermediari è esattamente 92.172 con una media di poco inferiore alle tre segnalazioni per ogni comunicazione. Come già avvenuto con i contribuenti, anche l'avviso agli intermediari rappresenta una sorta di ammonimento con l'invito, nemmeno tanto implicito, a non reiterare nel tempo i comportamenti che hanno generato le anomalie oggetto di segnalazione. Ovviamente, si legge nella comunicazione destinata agli intermediari, è possibile che le incoerenze riscontrate possano essere dipese da circostanze diverse da quelle della preordinata manipolazione dei dati. Quale che sia la motivazione che ha generato l'anomalia ciò che sembra maggiormente interessare le entrate è la corretta compilazione del modello studi di settore relativo al periodo d'imposta 2008 evitando la reiterazione di comportamenti non corretti tenuti in passato.

Per quanto riguarda l'anomalia evidenziata dai controlli telematici di coerenza di Unico 2008, il fac-simile di comunicazione destinata agli intermediari evidenzia come la mancata corrispondenza fra alcuni dati dello studio di settore e quelli della dichiarazione dei redditi, era stata evidenziata nella fase di invio telematico della dichiarazione attraverso l'errore diagnostico denominato: "controlli bloccanti confermabili".

La mancata indicazione di dati fondamentali negli studi di settore di esercenti arti e professioni riguarda invece la non corretta indicazione di informazioni relative al numero di soci o associati che prestano attività nello studio, al numero di ore e delle settimane di lavoro.

Naturalmente anche gli intermediari, così come i contribuenti, potranno replicare alle segnalazioni di anomalia ricevute, grazie all'apposito software che sarà reso disponibile a breve e gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle entrate. *Andrea Bonghi*